CITTA' DI CATANZARO
COMANDO POLIZIA LOCALE
"Medaglia d'Oro Giuseppe RATTA' – Maresciallo Paolo PROCOPIO"
Tel. 0961.881188
e-mail: polizialocale@comune.catanzaro.it
p.e.c.: polizialocale@certificata.comune.catanzaro.it

Catanzaro 18/12/2024

OGGETTO: Divieto di sosta con zona rimozione nell' Area mercatale per giorno 29 Dicembre 2024 nel quartiere Lido per svolgimento mercato straordinario.

ORDINANZA

N° 000569 DEL 18/12/2024

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta prot. 132165 del 18/12/2024, presentata dal Settore Attività Economiche e Suap per lo svolgimento mercato straordinario giorno 29 Dicembre 2024 nel quartiere Lido;
CONSIDERATO che si rende necessaria l'adozione del presente atto, al fine di consentire lo svolgimento del le operazioni a cu sopra;
VISTI il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e/o modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;

NORME APPLICATE

La presente ordinanza è predisposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285.
Il presente atto è adottato dal Comandante della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, giusta nomina n. 142746 del 07/12/2023;

ORDINA

Per giorno 29 Dicembre 2024 l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione sulle vie e strade dell' area mercatale nel quartiere Lido per consentire l'attività degli operatori economici.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

Il Settore Comunale Gestione del Territorio è incaricato al posizionamento di adeguata segnaletica stradale per l'attuazione di quanto stabilito con la presente

Il Comune di Catanzaro sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potesse provenire da terzi, intendendosi che quanto in oggetto viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

La ditta esecutrice dei lavori rimane unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale compresi gli eventuali abbassamenti o fessurazioni sulla pavimentazione, od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi esplicitamente stabilito che resterà unica responsabile a qualsiasi effetto di eventuali incidenti, per tutta la durata dei lavori;

Recapiti (tel. 0961-881170) – email:*ufficio.traffico@comune.catanzaro.it*

Tutti gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di darne esecuzione.

DESTINATARI DELL'ATTO:

CITTADINANZA.
CARABINIERI.
QUESTURA.

RICORSO

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria. In alternativa, e per soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, affinché chiunque possa acquisirne opportuna conoscenza.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VINCENZO RUOCCO
Vincenzo Ruocco
18.12.2024 16:13:40
GMT+01:00

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

DOTT. VINCENZO RUOCCO
Vincenzo Ruocco
18.12.2024 16:13:40
GMT+01:00